Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 agosto 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1966, n. **604**.
Norme sui licenziamenti individuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Art. 2.

L'imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'imprenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace.

Art. 3.

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Art. 4.

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

Art. 5.

L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.

Art. 6.

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.

Art. 7.

Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento, del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale.

Art. 8.

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando una indennità da un minimo di cinque ad un massimo di dodici

mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti.

La misura massima della predetta indennità è ridotta a otto mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.

In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte alla metà per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti.

Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base della determinazione dell'indennità di anzianità.

Art. 9.

L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 10.

Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9.

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.

Art. 12.

Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — REALE — RESTIVO — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 15 luglio 1966, n. 605.

Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad attuare un programma decennale di costruzione di alloggi per i ferrovieri, con inizio dal 1° gennaio 1966.

Art. 2.

Al finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sarà provveduto con un fondo a cui affluiranno:

a) il gettito degli introiti derivanti dalla cessione in proprietà ai ferrovieri degli alloggi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;

b) il gettito degli introiti derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge, nonchè dall'ammortamento per capitali ed interessi dei prestiti concessi per la costruzione o l'acquisto di alloggi;

c) la somma di 5 miliardi che, nel piano di costruzione alloggi per i ferrovieri approvato con decreto interministeriale n. 789 del 14 agosto 1962, in applicazione della legge 27 aprile 1962, n. 211, è stata riservata alla costruzione di alloggi di tipo economico.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, può inoltre destinare al fondo di cui al comma precedente, gli introiti derivanti dalla vendita dei terreni ferroviari non necessari all'esercizio.

Il 70 per cento del fondo suddetto è riservato alla costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a favore dei ferrovieri singoli o consociati in cooperative i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare. Nella ripartizione di tale fondo di rotazione la parte destinata agli acquisti di alloggi non può superare il 25 per cento delle somme annualmente disponibili.

Art. 3.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti tutti i ferrovieri in attività di servizio.

Ne sono esclusi quando essi stessi, o membri del loro nucleo familiare, conviventi ed a carico, siano o siano stati assegnatari di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico, ovvero quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare, conviventi ed a carico, siano proprietari di un alloggio idoneo, iscritto alle conservatorie del registro immobiliare delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero risultino proprietari, in qualsiasi località, di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire 200 mila. Si ritiene idoneo l'alloggio composto di un nu-

mero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani.

L'esclusione si applica altresì nel caso in cui il ferroviere sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa la parte afferente ai redditi di ricchezza mobile di categoria *C*-2, risulti superiore a lire 1.200.000 annue.

Art. 4.

Il programma decennale di costruzione di case per i ferrovieri è predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nella formulazione del programma sarà tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario e della carenza di alloggi nelle diverse località.

Art. 5.

L'esecuzione dei programmi nelle singole Provincie, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, previa approvazione dei progetti tecnici da parte del Ministero dei lavori pubblici.

I predetti Enti provvederanno direttamente all'esecuzione dei piani.

Con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sarà fissata la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato quale rimborso di spese sostenute per le funzioni da essi esercitate.

All'acquisizione delle aree edificabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge, provvederà l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a carico del fondo di cui all'articolo 2, salvi i casi previsti nell'ultimo comma del predetto articolo 2.

Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per ogni località, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per le costruzioni da realizzare nelle aree di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria.

Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, cui spetta altresì di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere agli effetti della occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

Art. 6.

Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati o dati in locazione dall'assegnatario prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione; tale vincolo non sussiste per gli agenti trasferiti in altre località per esigenze di servizio.

I contratti stipulati in violazione a quanto stabilito al precedente comma sono nulli.

Gli alloggi così assegnati saranno riscattabili in 30 anni.

Art. 7.

La progettazione delle costruzioni previste dal programma dovrà tener conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, conformemente ai criteri stabiliti dalla « Gescal » a norma della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi gli Istituti autonomi case popolari e l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati, provvederà ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato.

I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso Istituti bancari.

Art. 8.

La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 6 sarà effettuata, prima della consegna degli alloggi, sulla base dei costi convenzionali a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, tenuto conto dell'interesse del 3 per cento oppure sulla base dei costi effettivi.

L'importo delle rate determinate come sopra, da versare al fondo di cui all'articolo 2, sarà definitivo agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.

Art. 9.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad impiegare il fondo di rotazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, per la concessione, a favore di ferrovieri, trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 3, di prestiti con garanzia ipotecaria per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi in esso previsti

Art. 10.

L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in 20 anni.

I prestiti saranno gravati del tasso annuo d'interesse del 3 per cento.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati al fondo di rotazione.

Non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

Art. 11.

La concessione dei prestiti ai singoli ferrovieri che saranno stati ammessi ad usufruirne, in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio o di acquisto, sarà subordinata all'accertamento sulla idoneità dei progetti

predisposti a cura degli interessati o sull'idoneità degli alloggi da acquistare in relazione alla loro residenza ed alle norme tecniche ed ai costi fissati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nel caso di prestito per costruzione, l'erogazione di esso sarà effettuata a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento.

Art. 12.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a concedere mutui con garanzia ipotecaria d'importo non superiore a sei milioni di lire a favore di ferrovieri, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, per finanziare la costruzione o l'acquisto di alloggi fino all'80 per cento del costo, nelle località comprese nel programma predisposto secondo i criteri stabiliti nell'articolo 4 e tenuto conto dei criteri di preferenza previsti nell'articolo 19.

Per la concessione dei mutui di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni utilizzerà le disponibilità derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita.

Art. 13.

L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto nel termine non superiore ai 20 anni.

I prestiti saranno concessi al tasso annuo di interesse del 3,50 per cento e non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni apposita convenzione per determinare il concorso della stessa Azienda ferroviaria a favore del predetto Istituto negli interessi sui prestiti concessi.

Tale convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per il tesoro e del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni una polizza collettiva di assicurazione per la costituzione di un fondo a favore dei ferrovieri tenuti ad abitare in alloggi di servizio dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, da impiegare nella costruzione o nell'acquisto di alloggi economici da assegnare in proprietà ai medesimi dopo il collocamento a riposo o, in caso di premorienza alla famiglia superstite.

I ferrovieri che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 ed al precedente comma del presente articolo, possono chiedere di prenotare la costruzione o l'acquisto di un alloggio in qualsiasi località e di avvalersi della polizza di assicurazione, autorizzando l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e trattenere sulla propria retribuzione una somma non inferiore a tre volte, per i fabbricati di costruzione anteriore al 1945, e a due volte e mezzo, per i fabbricati costruiti successivamente, la riduzione sul canone mensile di affitto di cui all'articolo 33 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

Se la quota di premio a carico dell'assicurato così determinata è superiore, tenuto conto del concorso dell'Azienda ferroviaria di cui al successivo articolo, al premio occorrente per la liquidazione del capitale da assicurare per la prenotazione dell'alloggio, la trattenuta sulla retribuzione viene proporzionalmente diminuita.

In ogni caso la quota di premio a carico dell'assicurato deve essere di importo sufficiente ad assicurare la liquidazione in caso di morte, tenuto conto del concorso della Azienda ferroviaria di cui al successivo articolo, della somma occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio prenotato.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche agli agenti che risiedono nelle località straniere previste dall'articolo 26 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i quali godono del soprassoldo di località, quando si verifichi la cessazione dall'incarico in territorio estero o quando siano collocati a riposo con rientro in territorio nazionale e, in caso di premorienza alla famiglia superstite, ed il relativo premio di assicurazione grava integralmente a carico degli interessati.

Art. 15.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a concedere, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita, mutui integrativi con garanzia ipotecaria ai ferrovieri il cui fondo individuale, risultante dalla polizza assicurativa di cui al precedente articolo, non abbia raggiunto, alla data del collocamento a riposo, almeno l'80 per cento della somma occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio prenotato.

I prestiti integrativi, fino a raggiungere il predetto 80 per cento, saranno concessi alle condizioni e con il concorso dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 13.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al pagamento del premio di assicurazione con un contributo corrispondente al valore attuale degli interessi integrativi che sarebbero stati corrisposti all'Istituto predetto su un mutuo di importo uguale al capitale di assicurazione, in caso di morte dell'assicurato, e uguale all'importo della liquidazione spettante allo stesso assicurato, in caso di collocamento a riposo.

Le condizioni della polizza collettiva di assicurazione e la stipulazione della medesima sono approvate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Le somme necessarie al pagamento dei contributi di concorso ai prestiti ed alle assicurazioni di cui agli articoli 12 e 14 saranno prelevate dagli interessi versati al fondo di cui all'articolo 2:

in conto ammortamento alloggi assegnati in proprietà ai sensi dei precedenti articoli 6 ed 8;

in conto ammortamento prestiti concessi a singoli ferrovieri per costruzione ed acquisto alloggi ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10;

in conto deposito bancario dei fondi di cui all'articolo 2, durante la loro giacenza presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, ai sensi del successivo articolo 18.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è tenuto ad accertare, prima della concessione del mutuo, se sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 3 ed 11 circa il titolo del richiedente e l'idoneità dei progetti di costruzione o degli alloggi da acquistare.

La concessione del mutuo, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le risultanze dei bandi di concorso, di cui al successivo articolo 19.

Art. 18.

I servizi di cassa e bancari inerenti alla gestione case per i ferrovieri oggetto della presente legge, sono affidati all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

Art. 19.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, approva i bandi di concorso per la concessione ai ferrovieri delle provvidenze previste dalla presente legge, fissando altresì i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti, distintamente per costruzione di alloggi ed erogazione di prestiti.

I criteri di preferenza per l'assegnazione dei punteggi di graduatoria dovranno tener conto delle esigenze del servizio ferroviario assunte a base della formulazione del programma di cui al precedente articolo 4.

Alla formazione delle graduatorie, secondo i criteri fissati dal comma precedente, provvedono Commissioni compartimentali formate da tre rappresentanti dell'Azienda, tre rappresentanti del personale e da un presidente, nominato dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I tre rappresentanti dell'Azienda verranno nominati dal direttore compartimentale, quelli del personale pure dal direttore compartimentale, su designazione dei sindacati.

Art. 20.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale, costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possono essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Nelle località di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina ed Avezzano, colpite dai terremoti del 1908 e 1915, tutti gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940 ed anche successivamente, se trattasi di sopraelevazioni di edifici costruiti prima del 1940, saranno ceduti in proprietà agli attuali assegnatari, purchè dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, in servizio o pensionati, o vedove o orfani di ferrovieri.

Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno applicate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 21.

In deroga al disposto dell'articolo 3, concorrono all'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi della presente legge i ferrovieri in servizio, quelli in pensione, nonchè le vedove e gli orfani dei ferrovieri, purchè titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano baracche di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria e di altre pubbliche Amministrazioni, comunque costruite a seguito dei terremoti del 1908 e del 1915 ed adibite ad alloggio dei ferrovieri.

A tal fine è riservata, sui fondi disponibili per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, la somma di 1.200 milioni, da impegnare nei primi tre anni.

Art. 22.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione delle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate, per l'Azienda ferroviaria, dagli Istituti autonomi case popolari e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, godranno della esenzione dai contributi di miglioria. Tuttavia, le aree sulle quali i singoli ferrovieri costruiranno alloggi per uso di abitazione familiare, fruendo a tal fine del fondo di rotazione, previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge, non godranno dell'esenzione dai contributi di miglioria specifica di cui al Titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate in base alla presente legge.

Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti in applicazione della presente legge.

Art. 23.

La gestione del fondo destinato, ai sensi della presente legge, a finanziare il programma decennale di costruzione di case per ferrovieri, è iscritta in un apposito paragrafo delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO — PRETI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 22 luglio 1966, n. **606**.

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.

Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.

Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni, se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad uno o più coltivatori diretti singoli o associati o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno dall'ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni, il disdettato avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro 2 anni.

In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purchè sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto.

La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.

Art. 2.

L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto.

La legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni e integrazioni, si applica comunque anche agli affitti a corpo.

Art. 3.

Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto.

L'immobile concesso in affitto deve essere descritto nel contratto con l'indicazione dei suoi confini, della sua superficie, dei dati catastali e delle altre particolarità utili alla sua identificazione.

Art. 4.

Le norme dell'articolo 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.

Art. 5.

I contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono da questa disciplinati solo nel caso di proroga o di rinnovazione anche tacita, intervenute dopo la sua entrata in vigore.

Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti può domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

E' nullo ogni patto contrario alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Ai fini della presente legge è considerato affittuario conduttore non coltivatore diretto colui che non è compreso nella categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1949, n. 353.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 luglio 1966, n. **607**.

Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi, sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo quinquennio.

I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati.

L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma.

Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939.

Art. 2.

La domanda giudiziale di affrancazione, qualunque ne sia il valore, si propone con ricorso al Pretore competente per territorio ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. Il ricorso deve contenere con ogni altro elemento utile:

1) il nome e cognome, la residenza o il domicilio o la dimora di colui al quale è stata in precedenza corrisposta la prestazione, nonchè di colui che sia ritenuto titolare della prestazione, se trattasi di persona diversa. Se trattasi di persona giuridica, il ricorso deve contenere la denominazione di essa, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

2) la descrizione dell'immobile, l'estensione, la denominazione catastale e almeno tre confini.

Al ricorso sono allegati: le quietanze e qualsiasi altro atto o documento relativi alla prestazione e, in mancanza, l'atto di notorietà sulla esistenza della prestazione e sull'importo di essa, nonchè il certificato storico catastale dell'immobile ed i certificati delle iscrizioni e trascrizioni riferentisi all'ultimo ventennio.

Art. 3.

Il Pretore, con proprio decreto, fissa la udienza di comparizione personale delle parti davanti a sè, ordinando che il ricorso e il decreto siano notificati anche a chi, a suo giudizio, sulla scorta delle notizie e della documentazione di cui all'articolo precedente, risulti interessato al ricorso stesso, compreso il creditore ipotecario.

L'udienza di comparizione deve aver luogo in ogni caso non oltre il 60° giorno dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 4.

Il Pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

In caso di mancato accordo, il Pretore, inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma, che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del comune sede della Pretura competente, quale capitale di affranco.

Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente.

In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il Pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla stessa Autorità, l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.

Il Pretore ha facoltà di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterrà opportuno.

Il Cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del Pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 5.

Il capitale di affranco determinato dal Pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta e dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo.

L'ordinanza, prima della trascrizione, dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.

Intervenuta la notifica, l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.

Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del Tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.

La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.

Le spese del giudizio presso la predetta Sezione del Tribunale saranno a carico della parte soccombente.

Art. 6.

Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti.

Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore è annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.

Art. 7.

Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 6, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di più aventi diritto.

Art. 8.

Nell'articolo 972 del Codice civile sono soppressi il secondo ed il terzo periodo dell'ultimo comma.

Art. 9.

Nell'articolo 973 del Codice civile sono soppresse le parole: « eccettuato il caso in cui, a norma dell'articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l'affrancazione ».

Art. 10.

In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.

I diritti e gli onorari dei procuratori legali, degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.

Art. 11.

Agli affrancanti coltivatori diretti potranno essere concesse tutte le agevolazioni previste dalle disposizioni sulla proprietà contadina di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

I mutui a tasso normale o a tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione.

In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovrà rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano:

a) l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale del Comune sede della Pretura competente la somma mutuata a totale o parziale copertura della somma determinata dal Pretore quale capitale di affranco;

b) l'Ufficio postale di cui alla lettera *a*) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche:

a) ai rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio, previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327;

b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera *a*) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;

c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 1, si applicano altresì ai canoni livellari veneti regolati dalla legge 25 febbraio 1958, n. 74.

Ai rapporti di cui alla lettera *b*) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327.

Art. 14.

Ai fini dell'applicazione della presente legge sono privi di efficacia usi, consuetudini e clausole contrattuali o di capitolati generali colonici, che prevedano la rinunzia o la limitazione del diritto del colono sulle migliorie da lui effettuate sul fondo del concedente.

Art. 15.

La misura dei canoni e delle prestazioni stabilita dalla presente legge decorre dall'annata agraria 1962-1963, salvo i casi in cui il relativo versamento sia già stato effettuato e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 16.

I giudizi di affrancazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere riassunti, entro sei mesi, innanzi al Pretore, nei modi di cui all'articolo 2.

Art. 17.

Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901, nonchè i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.

Art. 18.

Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.

Sono abrogati l'articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibi con la presente legge.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 22 luglio 1966, n. **608**.

Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera *f*) — Oli da gas — dopo il punto 1 è aggiunto:

« 2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina »;

nella colonna « aliquota per quintale — lire » in corrispondenza del punto 2), è aggiunta la cifra « 500 ».

Art. 2.

Alla lettera *d*), punto 1), della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera *b*) è aggiunto:

« *c*) per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua caldà per uso domestico e per servizi igienici e di cucina", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonchè le altre caratteristiche stabilite al precedente punto *b*) ».

Art. 3.

Gli oli da gas, ammessi all'agevolazione di cui all'articolo 1, devono essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze, è, altresì, autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalità per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale.

Art. 4.

Gli oli da gas adulterati ai sensi del precedente articolo 3 debbono circolare in tutto il territorio della Repubblica accompagnati dal certificato di provenienza di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, qualunque ne sia la quantità.

Art. 5.

Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste dalla legge, l'Ispettorato della motorizzazione civile che ha rilasciato il documento di circolazione dispone, su denuncia degli organi competenti, l'immediata sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi, del predetto documento di circolazione dei veicoli per il cui funzionamento siano stati impiegati oli da gas ammessi a fruire dell'aliquota ridotta d'imposta stabilita dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Chiunque non osserva le modalità previste dall'articolo 3 per l'adulterazione e per l'applicazione dell'agevolazione è punito con l'ammenda fino a lire 300 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 7.

L'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente:

« Gli oli minerali distillati di cui all'articolo 1, dopo le operazioni di miscelazione indicate nell'articolo 2, sono estratti dalle raffinerie o dagli stabilimenti di produzione per essere avviati agli impianti ammessi al particolare impiego. Nel caso in cui siano trasferiti a depositi doganali od a quelli assimilati ai doganali di proprietà privata debbono essere custoditi in separati serbatoi e la miscelazione stabilita dall'articolo 2 può essere effettuata, sotto vigilanza finanziaria, in tali depositi, dai quali sono quindi direttamente avviati ai predetti impianti.

I trasferimenti devono essere effettuati sotto vincolo di bolletta di cauzione, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra.

La cauzione deve essere commisurata, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, all'aliquota intera dell'imposta di fabbricazione sulla benzina ».

Art. 8.

Nei limiti in cui sono applicabili alla benzina, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono estese ai gas di petrolio assoggettati alla imposta di fabbricazione od alla sovrimposta di confine istituite con il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e con la legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — REALE — ANDREOTTI — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. **609.**

Approvazione dello statuto del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio avv. Bruno Franco, notaio in Lecce iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi, del 3 giugno 1965, n. 65018 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Lecce e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto del notaio avv. Bruno Franco, notaio in Lecce, del 4 febbraio 1966, n. 71919 del repertorio generale, con il quale è stato confermato e perfezionato il predetto atto costitutivo e sono state apportate alcune modifiche allo statuto;

Visto l'atto del notaio avv. Bruno Franco, notaio in Lecce, del 30 marzo 1966, n. 72998 del repertorio generale, con il quale è stato integrato l'atto costitutivo del 3 giugno 1965;

Vista la deliberazione del 15 ottobre 1965 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Lecce, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1966
Atti del Governo, registro n. 204, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1966.

Scioglimento del Comitato di amministrazione della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale M.C.T.C. e nomina di un commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, in forza del quale viene devoluta alla Cassa di colleganza fra gli ingegneri della M.C.T.C. una quota parte delle indennità ivi previste;

Visto l'art. 145, secondo comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1961, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 53, con il quale l'Ente cassa di colleganza fra gli ingegneri della M.C.T.C. è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, numero 259;

Considerata la situazione obiettiva di grave difficoltà che si è determinata nel regolare funzionamento dello organo di amministrazione di detta Cassa, in seguito ai rilievi mossi nelle competenti sedi, giudiziarie e di controllo, sulla legittimità dell'esazione e distribuzione di parte delle somme che ad essa affluiscono, ed alla conseguente sospensione dell'erogazione delle indennità contestate:

Ritenuta pertanto la necessità di affidare temporaneamente ad un commissario straordinario la gestione della suddetta Cassa, affinchè essa possa svolgersi nella più assoluta regolarità, e di porre nel contempo allo studio il riordinamento organico della materia;

Udito il parere del Consiglio di Stato (Sezione 2ª) in data 30 giugno 1966, n. 566, al quale si fa espresso ed integrale rinvio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato di amministrazione della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Magnaldi è nominato commissario straordinario alla Cassa di colleganza, per la durata di un anno, con l'incarico di esercitare i poteri attribuiti dalle norme statutarie al Comitato di cui all'articolo precedente e di formulare, entro detto termine, concrete proposte per il riordinamento organico dello Istituto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 1° *agosto* 1966
Registro n. 105 *bilancio Trasporti* (*Isp. gen. MCTC*), *foglio n.* 149

(6356)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1966.

Sostituzione di un rappresentante del Ministero della marina mercantile nel Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico della energia nucleare;

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e la esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la istituzione del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1964, registro n. 25 Industria e commercio, foglio n. 316, con il quale è stato costituito il predetto Consiglio interministeriale e ne è stato chiamato a far parte, fra gli altri, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile il dott. Angelo Franchi, direttore di divisione;

Vista la lettera n. 331548 in data 22 febbraio 1966, con la quale il Ministero della marina mercantile ha designato il direttore di divisione dott. Angelo Cerchia, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, in sostituzione del dott. Angelo Franchi;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino alla scadenza del decreto 28 settembre 1964, citato nelle premesse, è chiamato a far parte del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, il dott. Angelo Cerchia, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, e in sostituzione del dott. Angelo Franchi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1966
Registro n. 11 *Industria e commercio, foglio n.* 144

(6291)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1966.

Variazione alla pianta organica del personale di dattilografia di alcuni uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1965, relativo alle piante organiche del personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari;

Ritenuta la necessità di aumentare di una unità la pianta organica del personale di dattilografia della Corte di appello di Palermo, sopprimendo il posto di dattilografo nella pianta organica della Pretura di Polizzi Generosa;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di dattilografo nella pianta organica della Pretura di Polizzi Generosa è soppresso.

Art. 2.

L'attuale pianta organica del personale di dattilografia della Corte di appello di Palermo è aumentata di una unità.

In tali sensi e per gli uffici indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto sono modificate le tabelle *A*, *C* e *D* annesse al decreto ministeriale 9 giugno 1965.

Roma, addì 7 giugno 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1966
Registro n. 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 291

(6320)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 30 aprile 1965, n. 31/20, con la quale l'Amministrazione provinciale di Piacenza ha approvato la proposta di classificare tra le provinciali la strada: « Ferriere-Marsaglia » che collega i comuni di Ferriere, Cerreto Rossi, Grondone, Noce, Brugneto, Castelcanafurone, Ozzola, Casaldrino e Marsaglia (km. 24,900);

Visto il voto 19 aprile 1966, n. 562, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma *a*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale ai termini dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Ferriere-Marsaglia » che collega i comuni di Ferriere, Cerreto Rossi, Grondone, Noce, Brugneto, Castelcanafurone, Ozzola, Casaldrino e Marsaglia (km. 24,900) in provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 luglio 1966

(6195) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Revoca di autorizzazioni concesse all'officina farmaceutica della ditta « Officina Farmacoterapica Dott. Achille Paltrinieri », sita in Sorbara di Bomporto (Modena), per la produzione di specialità medicinali, chimiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 2674 in data 12 dicembre 1959 e n. 2731 in data 14 aprile 1960, con i quali la ditta « Officina Farmacoterapica Dott. Achille Paltrinieri » fu autorizzata ad attivare in Bomporto - frazione Sorbara (Modena), una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali chimiche, purchè registrate e di preparati galenici nelle forme farmaceutiche: sciroppi, soluzioni in genere e supposte;

Vista la comunicazione in data 28 aprile 1966, con la quale il titolare della ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse alla officina farmaceutica con i decreti ministeriali sopracitati;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta « Officina Farmacoterapica Dott. Achille Paltrinieri » le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica,

sita in Sorbara di Bomporto (Modena), specialità medicinali chimiche e preparati galenici, concesse con i decreti ministeriali n. 2674 in data 12 dicembre 1959 e n. 2731 in data 14 aprile 1960.

Il medico provinciale di Modena è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 luglio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(6308)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Bioterapici Italo Svizzeri, sita in Tavernerio (Como).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3133 in data 15 gennaio 1964, con il quale la ditta Bioterapici Italo Svizzeri fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Tavernerio (Como), specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nonchè preparati galenici nelle seguenti forme farmaceutiche: sciroppi, soluzioni in genere, supposte, compresse, confetti, fiale iniettabili anche in forma liofilizzata;

Vista la comunicazione in data 30 ottobre 1965, con la quale la ditta in parola ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con il decreto ministeriale di cui sopra;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta Bioterapici Italo Svizzeri, sita in Tavernerio (Como), con il decreto ministeriale n. 3133 in data 15 gennaio 1964.

Il medico provinciale di Como è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 luglio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(6307)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1966.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Veneto per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti Amministrazioni, Enti e Associazioni per la costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, composta come segue:

Presidente:

Conti dott. Luigi, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Di Oreste dott. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Venezia, designato dal presidente della Corte stessa;

Manzini dott. Federico, vice provveditore alle Opere pubbliche di Venezia;

Salimei avv. Carlo, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Venezia;

Cecconi dott. Vittorio, direttore di divisione presso la Ragioneria regionale dello Stato di Venezia, designato dal direttore della Ragioneria stessa;

Pintozzi dott. Giovan Battista, vice prefetto, designato dal prefetto della provincia di Venezia;

Formenti Giuseppe, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, della C.G.I.L.;

Salvagno dott. Italo Mario, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, della C.I.S.L.;

Devenuti Giorgio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, della U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Armando Rebecchi, direttore di sezione dell'A.C., in servizio presso detto Provveditorato, è nominato segretario della Commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il dottor Eugenio Trizio consigliere di 2ª classe dell'A.C. ed il sig. Adriano Drudi segretario R.A. entrambi in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

Roma, addì 29 luglio 1966

Il Ministro: MANCINI

(6290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1141 del 2 agosto 1966. Decorrenza dei prezzi di entrata del mais e del sorgo. - Campagna di commercializzazione 1966-67.

Con circolare n. 1141 del 2 agosto 1966, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

In applicazione del Regolamento n. 19 del 4 aprile 1962, adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del settore dei cereali e del Regolamento CEE 115/62 del 24 luglio 1962;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1140 del 21 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 25 giugno 1966;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 21555 del 18 luglio 1966;

Delibera:

Decorrenza dei prezzi di entrata del mais e del sorgo - Campagna di commercializzazione 1966-67.

A parziale modifica di quanto disposto con il provvedimento C.I.P. n. 1140 del 21 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 25 giugno 1966, i prezzi di entrata del mais, voce doganale 10.05 e del sorgo, voce doganale 10.07, stabiliti col richiamato provvedimento, decorrono dal 1° ottobre 1966, anzichè, come per gli altri cereali, le farine e le semole nello stesso provvedimento citati, dal 1° luglio 1966.

Roma, addì 2 agosto 1966

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(6366)

Circolare n. 1142 del 2 agosto 1966. Costi dei servizi del grano di Stato posteriore all'entrata in vigore del Regolamento n. 19 della C.E.E. - Campagne di commercializzazione 1962-1963 e 1963-64.

Con circolare n. 1142 del 2 agosto 1966, è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i decreti, ed annessi atti disciplinari, in data 18 luglio 1962 e 20 luglio 1963 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Esaminate le proposte formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro e d'intesa con la Federazione italiana dei consorzi agrari, con la lettera n. 5663 del 7 maggio 1965 e con la lettera n. 7880 del 9 luglio successivo;

Delibera:

Costo dei servizi del grano di Stato posteriore all'entrata in vigore del Regolamento n. 19 della C.E.E.

In relazione ai decreti ministeriali citati nelle premesse il costo pro-quintale delle seguenti prestazioni effettuate dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, quale organismo d'intervento, viene determinato come appresso:

1. Campagna di commercializzazione 1962-63:
Spese generali di amministrazione . . . . L. 244
(oltre IGE e tassa di registro da documentare)

2. Campagna di commercializzazione 1963-64:
a) Spese generali di amministrazione . . . . . L. 310
(oltre IGE e tassa di registro da documentare)
b) Spese tecniche . . . . L. 259
(oltre IGE e tassa di registro da documentare)

3. Spese di trasferimento nelle campagne di commercializzazione 1962-63 e 1963-64:
a) per il trasferimento di q.li 1.049.000 di grano tenero autorizzato con provvedimenti del 30 novembre 1962 e successivi . . . . L. 1.022
(L. 968 + L. 54 per IGE e tasse)
b) per il trasferimento di q.li 1.000.000 di grano tenero autorizzato con provvedimento del 25 luglio 1963 L. 601
(L. 569 + L. 32 per IGE e tasse)
c) per il trasferimento di q.li 1.512.000 di grano tenero e duro autorizzato con provvedimenti dell'8 luglio e del 12 dicembre 1963 . . . . L. 798
(L. 756 + L. 42 per IGE e tasse)
d) per il trasferimento di q.li 927.000 di grano duro autorizzato con provvedimento del 16 giugno 1964 L. 985
(L. 933 + L. 52 per IGE e tasse).

Gli importi su indicati, che vanno riferiti ai quantitativi di grano effettivamente movimentati, sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'Organismo d'intervento per spese di personale, spese generali, oneri aggiuntivi (assicurazione - garanzia di resa - compenso - duplicati dei bolli - adempimenti successivi alla chiusura di ogni campagna fino alla definizione di tutti i conti e rapporti con lo Stato e con i terzi) ad eccezione, per quanto concerne le spese generali di amministrazione per le campagne di commercializzazione 1962-63 e 1963-64 e le spese tecniche di quest'ultima, dell'IGE e della tassa di registro i cui ammontari dovranno essere documentati.

Per quanto riguarda invece i trasferimenti elencati sotto il punto 3 saranno soggette a conguaglio le eventuali differenze sull'IGE e sulla tassa di registro.

Roma, addì 2 agosto 1966

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(6367)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1966, il ricorso straordinario proposto dal sig. Maglio Carmine in data 10 aprile 1965 è stato dichiarato in parte inammissibile in quanto i motivi proposti riproducono quelli già dedotti con il ricorso straordinario del 23 settembre 1963 che ha dato luogo alla emissione del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964 e in parte irricevibile in quanto non presentato nei termini prescritti.

(6228)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Belvedere », con sede in Ceglie Messapico (Brindisi)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1966, la Società cooperativa edilizia « Belvedere », con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 18 febbraio 1963, rep. 78174, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(6214)

Annullamento dello scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa edilizia « L'Alunno », con sede in Terni

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1966, si annulla lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « L'Alunno », con sede in Terni e di cui al n. ord. 82 del decreto in data 2 febbraio 1966.

(6211)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Patologia speciale medica e metodologia clinica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6343)

Vacanza della cattedra di « Diritto civile » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « Diritto civile » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6344)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di fisica teorica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Istituzioni di fisica teorica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 5 agosto 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,51	623,50	623,545	623,51	623,50	623,50	623,54	623,55	623,53	623,53
$ Can.	580,34	580,50	580,10	580,30	579 —	580,38	580,40	580,30	580,30	580,40
Fr. Sv.	144,29	144,16	144,14	144,165	144,10	144,23	144,17	144,25	144,26	144,15
Kr. D.	90,06	90,02	90,06	90,04	89,90	90,05	90,045	90,05	90,06	90,05
Kr. N.	87,29	87,23	87,24	87,245	87,25	87,23	87,23	87,20	87,24	87,23
Kr. Sv.	120,72	120,75	120,75	120,755	120,80	120,73	120,75	120,75	120,73	120,73
Fol.	172,96	172,98	173 —	172,955	172,93	172,96	172,99	172,90	172,96	172,96
Fr. B.	12,56	12,566	12,5660	12,5630	12,56	12,57	12,5655	12,55	12,56	12,565
Franco francese	127,23	127,23	127,255	127,22	127,20	127,24	127,2425	127,25	127,23	127,23
Lst.	1739,75	1739,05	1739 —	1739 —	1738,75	1739,84	1739 —	1739,65	1739,65	1739 —
Dm occ.	156,20	156,18	156,24	156,205	156,10	156,22	156,19	156,15	156,16	156,21
Scell. Austr.	24,164	24,165	24,17	24,1625	24,15	24,16	24,162	24,17	24,16	24,16
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,70	21,78	21,70	21,695	21,70	21,70	21,70
Peseta Sp.	10,406	10,41	10,41	10,41	10,43	10,41	10,404	10,42	10,41	10,40

Media dei titoli del 5 agosto 1966

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	103,075
Redimibile 3,50% 1934	100,40
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,05
Id. 5% (Ricostruzione)	96,575
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,225
Id. 5% (Città di Trieste)	95,55
Id. 5% (Beni Esteri)	95,15
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,175
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,15
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,375
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,40
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,175
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,15
B. T. Poliennali 5% (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,525
1 Dollaro canadese	580,35
1 Franco svizzero	144,167
1 Corona danese	90,042
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	120,752
1 Fiorino olandese	172,992
1 Franco belga	12,564
1 Franco francese	127,231
1 Lira sterlina	1739 —
1 Marco germanico	156,197
1 Scellino austriaco	24,162
1 Escudo Port.	21,697
1 Peseta Sp.	10,407

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 2 aprile 1966, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a ventiquattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 6, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso nelle premesse specificato avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 21 e 22 settembre 1966, alle ore 8.

Roma, addì 2 luglio 1966

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(6338)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a ottantasei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ottantasei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria o fisica-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i cambattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per com-

portamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la Finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli aventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 ottobre 1965, n. 1288;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da lire 400 (vedi schema esemplificativo allo allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le *eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata* concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento

dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'articolo 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da lire 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da lire 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da lire 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da lire 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da lire 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, numero 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, numero 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da lire 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale del l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da lire 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

Prove scritte

Parte prima:

Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda:

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza:

Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale.
Nozioni sull'ordinamento tributario italiano.
Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.
Nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1966
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 245

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . e residente in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. ottantasei posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . . lì . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile. Mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(6128)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a centotrenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;

Livrea dott. Costante, ispettore generale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che a norma dell'art. 8 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre procedere alla costituzione di sottocommissioni giudicatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di tremila;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse — integrata di altri elementi — è suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

Presidente:

Guerrieri prof. dott. Danilo, ispettore generale.

I SOTTOCOMMISSIONE

Componenti:

Livrea dott. Costante, ispettore generale;
Leggio dott. Giovanni, direttore di divisione;
Cannucciari dott. Giulio, direttore capo;
Caccuri dott. Giuseppe, direttore.

Segretario aggiunto:

Cardia dott. Lamberto, consigliere di 1ª classe.

II SOTTOCOMMISSIONE

Componenti:

Cavarra prof. dott. Romolo, ispettore generale;
Risoldi avv. Giovanni, ispettore generale;
Poma dott. Fernando, direttore di divisione.
Bruni dott. Antonio, direttore di divisione.

Segretario aggiunto:

Petrei Maria, consigliere di 2ª classe.

Al presidente, ai componenti ed ai segretari aggiunti delle Sottocommissioni suddette saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1966

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 222

(6302)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per la nomina ad un posto di maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121. Organici, reclutamento, stato giuridico ed avanzamento del personale delle bande dell'Arma dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed istituzione della banda dell'Esercito;

Atteso che presso la banda dell'Esercito risulta scoperto il posto di « maresciallo maggiore vice-direttore » e che, pertanto, si rende necessario ricoprire tale vacanza;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964. Delega di firma del Ministro per la difesa al Sottosegretario di Stato per la difesa, on. sen. avv. Guglielmo Pelizzo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina ad un posto di maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Esercito.

Possono partecipare al concorso i musicanti in servizio, con qualsiasi grado, nelle Forze armate o nei Corpi di polizia, che:

a) abbiano conseguito, in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie elencate nella tabella annessa al presente decreto;

b) alla data del 31 dicembre 1965 abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione stato e avanzamento sottufficiali).

Esse devono essere presentate o fatte pervenire, unitamente al diploma o certificato che attesti il possesso del titolo di studio artistico di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del Corpo o Ente dal quale i concorrenti dipendono.

Art. 3.

I comandi dei Corpi o Enti che ricevono le domande provvederanno:

a) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

b) ad inoltrarle al Ministero della difesa-Esercito entro quindici giorni dalla data di ricezione, corredate di:

1) diploma o certificato di studio artistico;
2) documento matricolare;
3) rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare;
4) attestazione che specifichi il complesso musicale presso il quale il candidato disimpegna le mansioni di musicante.

Art. 4.

Gli esami di concorso consisteranno in cinque prove da svolgersi nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;

2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;

3) strumentazione per banda di una marcia — o parte di essa — scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;

4) nozioni relative agli strumenti che compongono la banda dell'Esercito e all'impiego degli strumenti stessi;

5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.

Gli aspiranti ammessi al concorso riceveranno comunicazione, in tempo utile, della data e della sede di effettuazione degli esami.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto, sarà composta da:

un colonnello in servizio permanente dell'Esercito, presidente;

un insegnante di Conservatorio statale;

l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Esercito o, nei casi di impedimento, un ufficiale maestro direttore di altra banda militare;

un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione Esercito, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente esaminato un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui all'art. 4. La graduatoria sarà formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti.

A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Esercito e, tra questi, ai più elevati in grado.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto complessivo non inferiore a 70, sempre che i punti parziali non siano inferiori a 12.

La graduatoria dei concorrenti idonei, da approvarsi con decreto ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1965

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966
Registro n. 33 *Difesa-Esercito, foglio n.* 234

Allegato al decreto ministeriale 14 dicembre 1965, n. 300/3

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'ESERCITO SUDDIVISO PER CATEGORIE

1ª *categoria A* (12 unità):

1) 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) 1° Oboe;
3) 1° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
5) 1° Clarinetto basso in Sib;
6) 1° Saxofono soprano in Sib;
7) 1° Corno (Fa-Sib);
8) 1ª Tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
9) 1° Flicorno sopranino in Mib;
10) 1° Flicorno soprano in Sib;
11) 1° Flicorno tenore in Sib;
12) 1° Flicorno basso in Sib.

1ª *categoria B* (13 unità):

1) 1° Clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab);
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 1;
4) 1° Clarinetto contralto in Mib;
5) 1° Saxofono contralto in Mib;
6) 1° Saxofono tenore in Sib;
7) 1ª Tromba in Fa;
8) 1ª Tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
9) 1° Trombone tenore;
10) 2° Flicorno sopranino in Mib;
11) 1° Flicorno contralto in Mib;
12) 1° Flicorno contrabasso in Sib;
13) Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

2ª *categoria A* (18 unità):

1) Ottavino (con l'obbligo del flauto);
2) 2° Oboe;
3) 2° Clarinetto piccolo in Mib;
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
6) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
7) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
8) 2° Saxofono contralto in Mib;
9) 1° Saxofono baritono in Mib;
10) 3° Corno (Fa-Sib);
11) 2ª Tromba in Sib;
12) Trombone basso in Fa;
13) 1° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
14) 2° Flicorno soprano in Sib;
15) 2° Flicorno tenore in Sib;
16) Flicorno basso grave in Fa;
17) 1° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
18) Gran Cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

2ª *categoria B* (20 unità):

1) 2° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) Corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
3) 2° Clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
5) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 2;
7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 3;
8) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 4;
9) 2° Clarinetto contralto in Mib;
10) 2° Clarinetto basso in Sib;
11) 1° Saxofono basso in Sib;
12) 1° Contrabasso ad ancia;
13) 2° Corno (Fa-Sib);
14) 4° Corno (Fa-Sib);
15) 2ª Tromba in Fa;
16) 2° Trombone tenore;
17) 2° Flicorno contralto in Mib;
18) 2° Flicorno basso in Sib;
19) 2° Flicorno contrabasso in Sib;
20) 1° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

3ª *categoria A* (15 unità):

1) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
2) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
3) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 5;
4) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 6;
5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 7;
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 8;
7) 1° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
8) Clarinetto contrabasso in Mib;
9) Clarinetto contrabasso in Sib;
10) 2° Saxofono soprano in Sib;
11) 3° Saxofono contralto in Mib;
12) 2° Saxofono tenore in Sib;
13) 2ª Tromba in Sib basso;
14) Trombone contrabasso;
15) Flicorno basso grave in Mib.

3ª *categoria B* (24 unità):

1) 3° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
2) 3° Oboe (con l'obbligo del corno inglese);
3) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
4) 1° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
5) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 9;
6) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 10;
7) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 11;
8) 2° Clarinetto soprano in Sib n. 12;
9) 2° Clarinetto contralto in Mib raddoppio;
10) 3° Clarinetto basso in Sib;
11) 2° Saxofono baritono in Mib;
12) 2° Saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso);
13) 2° Contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso);
14) 5° Corno (Fa-Sib);
15) 3ª Tromba in Sib;
16) 3ª Tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib);
17) 3° Trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso);
18) 2° Flicorno soprano in Sib raddoppio;
19) 3° Flicorno contralto in Mib;
20) 3° Flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
21) 3° Flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
22) 2° Flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso);
23) 2° Tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
24) 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: PELIZZO

(5647)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964, modificato con decreti n. 3259 del 21 ottobre 1965 e n. 409 del 4 febbraio 1966;
Visto il proprio decreto n. 1517 in data 30 aprile 1966, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 290 in data 9 febbraio 1966 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2 marzo 1966;
Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per il posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964:

1. Moro Rina . . . . punti 64,1475
2. Restituendo Carla . . . . . . » 61,700
3. Leonoris Clara . . . . » 57,74125
4. De Ambrogio Luigina . . . . . » 56,066875
5. Bocchio Mariuccia . . . . . . » 54,319375
6. Gremo Giuseppina . . . . . . » 48,450

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria addì 27 luglio 1966

Il medico provinciale aggiunto: GUANTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964, modificato con decreti n. 3259 del 21 ottobre 1965 e n. 409 del 4 febbraio 1966;
Visto il proprio decreto n. 3753 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;
Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

La seguente candidata risultata prima fra le idonee al concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale di Borghetto Borbera-Vignola Borbera:

Ostetrica Moro Rina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 27 luglio 1966

Il medico provinciale aggiunto: GUANTI

(6315)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Nomina del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 697 del 10 marzo 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1964;
Vista la nota n. 300.XIII.II.19.C.7822 del 20 novembre 1965, con la quale il Ministero della sanità designava a segretario della Commissione stessa il dott. Nicola Consales, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'Ufficio sanitario provinciale di Benevento;
Considerato che per mero errore materiale nel predetto decreto il nominativo del funzionario di cui sopra era stato sostituito col nominativo del dott. Mario Zecchino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 697 del 10 marzo 1966, il dott. Nicola Consales, consigliere di 3ª classe, in servizio presso l'Ufficio sanitario provinciale di Benevento, è nominato segretario della Commissione di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Campobasso, addì 25 luglio 1966

Il medico provinciale: TURSI

(6238)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.